



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, dall'art. 26-ter, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'art. 6, comma 2, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, (...) fino al 31 luglio 2021 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali (...), adottano (...) le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie (...) al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone”*; che *“tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. (...)”* (comma 5);

Visto l'art. 26, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui *“Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (...) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse ai sensi*



CORTE DEI CONTI

dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

Visti l'art. 6, comma 1, e i punti n. 4 e n.18 dell'Allegato A del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché l'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 228 del decreto-legge 30 dicembre 2021, che hanno prorogato – rispettivamente – al 31 dicembre 2021 ed al 31 marzo 2022 il termine del 31 luglio 2021, stabilito nelle due disposizioni predette;

Viste le line-guida per lo svolgimento delle attività di udienza (monocratiche e collegiali) “in presenza”, nel rispetto delle misure precauzionali volte ad assicurare il distanziamento sociale, dettate con i decreti presidenziali n. 73 del 25 giugno 2020, n. 107 del 26 ottobre 2020 e n. 3100 del 1 settembre 2021;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti n. 13 del 30 marzo 2021 e i relativi allegati, e le successive integrazioni ad essa recate con circolari n. 24 del 16 luglio 2021 e n. 28 del 13 agosto 2021 che fissano le misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19);

Ritenuto necessario, alla luce dell'evolversi della situazione sanitaria e fatte salve eventuali modifiche in relazione alle diverse indicazioni fornite dalle istituzioni competenti, modificare in via di urgenza le linee-guida vigenti;

DISPONE

1) A partire dal 3 gennaio 2022 e fino a nuovo provvedimento, tutte le udienze pubbliche dinanzi alla Corte dei conti si svolgeranno a porte chiuse, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 137/2020 e dell'art.91 del D.Lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile).

Sono ammessi alla partecipazione i componenti del collegio, il segretario, il rappresentante del pubblico ministero, il valletto ed un componente della forza pubblica per il servizio di vigilanza, nonché – limitatamente ai giudizi di loro interesse – i difensori costituiti e, ove indispensabile, le parti personalmente.

I difensori comunicheranno alla segreteria la propria modalità di partecipazione all'udienza – personalmente o tramite difensore contestualmente delegato, preferibilmente individuato tra quelli già costituiti a difesa di altri convenuti, se possibile e compatibile con le esigenze difensive – e l'eventuale motivata presenza delle parti, di



CORTE DEI CONTI

norma entro il quinto giorno precedente l'udienza e comunque con la massima tempestività consentita, in modo da garantire l'organizzazione in sicurezza dell'attività istituzionale.

La segreteria comunicherà il ruolo di udienza contenente l'orario di discussione dei singoli giudizi ai difensori costituiti, i quali accederanno agli uffici nei 15 minuti precedenti l'orario prefissato per la trattazione del giudizio cui sono interessati. In caso di presenza di un numero di persone eccessivo, rispetto a quello determinato dall'ufficio responsabile in relazione alla capienza dell'aula, i difensori si alterneranno ai banchi loro riservati, previa sanificazione degli stessi ad ogni utilizzo. Nei casi eccezionali in cui non possa tenersi l'udienza in sede, per il numero eccessivo di parti o per altra causa, con decreto presidenziale comunicato a tutti gli interessati ed al SAUR si fisserà per la discussione altro luogo idoneo, di norma nella città di Catanzaro.

2) A partire dalla stessa data e fino a nuovo provvedimento, ferma restando la regola della trattazione dei giudizi pensionistici con il rito cartolare e senza udienza, come disposto con decreto presidenziale n. 107/2020, in caso di rituale istanza di discussione orale presentata dal difensore costituito nelle forme previste dall'articolo 85, comma 5, del D.L. 18/2020, le udienze pensionistiche si terranno in presenza, secondo le regole già fissate nelle linee-guida presidenziali e nelle circolari segretariali sopra citate, fatti salvi eventuali rinvii della discussione orale ed eventuali provvedimenti ulteriori disposti dal giudice monocratico per motivi sanitari o organizzativi, ai sensi del successivo punto 3).

3) Il giudice monocratico fisserà i calendari in modo da garantire che le udienze pensionistiche monocratiche "in presenza" non si tengano nei giorni di udienza collegiale (pensionistica o di responsabilità) e da evitare ogni assembramento ed adotterà ogni accorgimento necessario a garantire l'ordinato svolgimento del lavoro e la sicurezza dei partecipanti all'udienza e del personale della Sezione, ivi compresi eventuali provvedimenti di rinvio della discussione orale.

4) Restano ferme, ove non abrogate dal presente o da successivi provvedimenti, le disposizioni dettate dei precedenti decreti presidenziali indicati in premessa.

5) Sono fatte successive modifiche delle linee-guida in relazione a nuove disposizioni di legge o amministrative collegate all'andamento



CORTE DEI CONTI

dell'epidemia o a diverse indicazioni dei soggetti istituzionali competenti.

Il presente provvedimento verrà trasmesso ai Magistrati della Sezione, al Procuratore regionale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed all'Autorità sanitaria, al Dirigente del SAUR e al Funzionario preposto ed ai responsabili del Settori per quanto di rispettiva competenza.

Si dispone, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Così disposto il 3 gennaio 2022

Il Presidente

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente